

Nota sulla revisione del Regolamento sui POP

Le plastiche bromurate nella legislazione vigente.

Nel processo di **revisione del Regolamento europeo 850/2004** sui composti organici persistenti (cd. Regolamento POP), che si sta portando avanti a livello europeo, stanno emergendo rilevanti criticità per le aziende che si occupano di riciclare le plastiche bromurate (plastiche additivate con composti bromurati – BDE – che hanno la funzione di ritardanti di fiamma e utilizzate principalmente nelle industrie che si occupano della produzione di veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Attualmente il Regolamento POP prevede, per una classe di 4 BDE (tetra, penta, esa ed epta), un limite massimo di concentrazione pari a 10ppm per sostanze, prodotti e articoli, ai fini dell'immissione degli stessi sul mercato; al contempo, però, è prevista una **deroga** secondo cui il limite può essere innalzato a **1000 ppm** nel caso di prodotti e articoli costruiti utilizzando plastiche riciclate che contengono tali ritardanti di fiamma.

Per comprendere il tipo di lavoro svolto dagli impianti che trattano RAEE e veicoli fuori uso, basti pensare che alcune plastiche che giungono presso tali impianti contengono ancora quantitativi di ritardanti di fiamma bromurati a livelli considerevolmente superiori a 1000 ppm (nelle TV ad uso domestico possono arrivare a 150.000 ppm) e gli impianti, grazie ai processi di trattamento e alle migliori tecniche disponibili adottate, riescono a processare e separare le plastiche che contengono una concentrazione di POP inferiore a 1000 ppm.

Una ulteriore riduzione delle concentrazioni di BDE presenti nelle plastiche trattate, oltre che tecnicamente di dubbia realizzazione, risulterebbe difficile da monitorare mancando standard riconosciuti per un tale livello di dettaglio, mentre detti standard esistono (BS EN 62321-3-1:2014) per il rilevamento delle sostanze bromurate fino a 1000 ppm.

Si evidenzia in ogni caso come il decaBDE, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, non risulti facilmente aspersibile in ambiente (punto di fusione tra i 290 e i 306 °C), anche durante il processo di estrusione, che avviene a temperature inferiori.

La revisione del Regolamento POP: stato dell'arte.

Nella votazione dello scorso 15 novembre, in cui il Parlamento ha adottato in via definitiva la propria posizione sulla proposta di revisione del Regolamento della Commissione europea, sono state introdotte restrizioni più stringenti oltre che specifiche per il decaBDE. Di seguito si riportano gli emendamenti approvati dal Parlamento:

- **emendamento 25** - che prevede un limite di **10 ppm** per il decaBDE nella produzione di nuove sostanze, miscele, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma (senza individuare una deroga nel caso in cui per la loro produzione dovesse essere usato materiale proveniente da attività di riciclo);
- **emendamento 37** – che stabilisce in **500 ppm** il valore massimo della concentrazione di tutti i BDE (prima tale limite era di 1000 ppm) come deroga per i rifiuti di plastica che possono essere riciclati.

Dal combinato di questi due emendamenti deriva come conseguenza che il riciclo delle plastiche bromurate, ad oggi realizzato nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, diverrebbe, di fatto, impossibile rendendo lo smaltimento (discarica o incenerimento) l'unica possibilità di gestione, in controtendenza con i principi dell'economia circolare e della gerarchia delle forme di gestione previsti dal pacchetto normativo rifiuti recentemente pubblicato.

Inoltre, se tali restrizioni dovessero essere confermate, i settori industriali del trattamento dei RAEE e dei veicoli fuori uso sarebbero fortemente penalizzati per l'impossibilità di collocare sul mercato queste plastiche e remunerare così gli investimenti fatti in tecnologie sempre più efficienti ed efficaci, anche nella separazione delle plastiche bromurate.

I prossimi step normativi

La posizione emersa dalla votazione del Parlamento europeo sarà oggetto di confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione nel procedimento normativo (trilogo) individuato dalla Legislazione europea per giungere all'approvazione del Regolamento, prevista a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo.

Ad oggi la posizione del Consiglio europeo è ancora ferma a quella iniziale e prevede un limite di 500ppm per tutte le tipologie di BDE in articoli e miscele, che diventa di 10ppm nel caso di sostanze; simile a quella della Commissione europea che prevede un limite di 500ppm.